

## La torre di Babele

Allorché il Governo ha convocato i sindacati e le rappresentanze dei comparti sicurezza e difesa, per discutere dell'adeguamento biennale del contratto di lavoro, ci siamo presentati convinti, in sostanza, di tre cose:

la prima, era che avremmo trovato soltanto i sindacati ritenuti "rappresentativi" secondo le leggi vigenti.

La seconda: che avremmo discusso degli aspetti sostanziali dell'adeguamento biennale del contratto.

La terza era che, qualora l'offerta governativa fosse stata ritenuta accettabile dai rappresentanti dei lavoratori, il contratto sarebbe stato definito.

Così purtroppo non è stato.

Abbiamo trovato sul fronte sindacale i sindacati rappresentativi e qualche amico "sindacalista" assolutamente non rappresentativo, e quindi non titolato a trattare di argomenti che riguardano migliaia di lavoratori, i quali non hanno inteso attribuirgli alcun mandato di rappresentanza.

Poi abbiamo assistito ad un lungo elenco di rivendicazioni, alcune condivisibili, altre no, ma che nulla assolutamente c'entravano con l'ordine del giorno e con il contesto della riunione: si è parlato di tutto, e anche di più, si è rivendicato tutto quello che umanamente è rivendicabile, si sono poste tali e tante pregiudiziali... da pregiudicare per sempre la conclusione del contratto.

Dulcis in fundo, quasi tutti hanno convenuto sul fatto che la proposta del Governo è comunque abbastanza soddisfacente, e che pertanto il problema non è quello del contratto, ma tutto il resto che nulla ha a che vedere con il contratto.

Per qualche istante, a palazzo Vidoni, il fronte sindacale si è mutato in una umanità varia e colorata, come quella che tentò di costruire la torre di Babele.

Si sa poi come la storia andò a finire: siccome ognuno parlava una lingua diversa, non si riuscì a concludere un bel nulla, e quella che doveva essere una splendida costruzione a futura memoria della grandezza umana, crollò in un mare di detriti.

Non possiamo permettere che succeda ancora col rischio che centinaia di migliaia di lavoratori della sicurezza e della difesa non percepiscano un aumento che Cocer e sindacati ritengono, in buona parte, accettabile. Ma non lo accettano perché ognuno usa il tavolo contrattuale per ottenere qualcosa che questo tavolo non può dare.

Stando così la faccenda, a noi non resta altro da fare che mantenere la testa sulle spalle e tentare di spiegare, in

modo chiaro, che l'adeguamento biennale del contratto non è (e non può essere) la soluzione finale di tutto il malessere esistente nelle forze di polizia e nelle forze armate; che il contratto si presenta accettabile, e che ogni ulteriore indugio, tra pregiudiziali e ultimatum, non è altro che una indecente perdita di tempo.

Ci siamo assunti allora, nell'interesse di tutta la categoria dei poliziotti, anche la responsabilità di continuare da soli il confronto con il Governo.

Siamo difatti fortemente consapevoli che nessuna proposta potrà essere, nel concreto, migliore di quella che le attuali risorse consentono fermo restando il fatto che già da ora impegneremo l'esecutivo affinché si attivi per riconoscerci il recupero inflativo, ossia il differenziale che ci completerà come risultato della differenza tra inflazione reale e programmata.

Questo, beninteso, è conseguibile soltanto su un tavolo ben diverso da quello attuale, e cioè il tavolo del confronto tra Governo e parti sociali: è un meccanismo così elementare da comprendere, che, chi non lo comprende appare quantomeno sospetto di strumentalità. E possiamo dirlo proprio perché, come sindacato federale ci sentiamo rappresentati appieno come dalla Confederazione in quella trattativa, ieri come oggi.

E chi avesse qualche dubbio in merito alla nostra "fretta" di concludere sappia che con questo contratto un Agente percepirà 80,00 euro mensili sulle voci fisse della retribuzione (stipendio e indennità pensionabile).

Tale aumento, per effetto della parametrizzazione (che dal primo gennaio 2005 sostituirà i vecchi livelli retributivi), sarà ancora più consistente per gli appartenenti ai ruoli superiori.

Si aggiunga che abbiamo chiesto che sia portato a 12,00 euro il riconoscimento per la prestazione lavorativa per il giorno festivo, e che siano incrementate le risorse destinate al fondo di incentivazione.

Questo per parlare del solo contratto, perché di questo oggi dobbiamo occuparci. Se poi proprio dobbiamo fare una valutazione generale su tutto quello per cui il Siulp si è speso negli ultimi

tempi, dobbiamo tener conto anche di altri due risultati abbastanza positivi: l'annosa questione degli ex sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e di quanti erano inquadri nel ruolo ad esaurimento degli ispettori, che si appresta ormai ad essere sanata con apposito provvedimento legislativo e quella attinente ai dirigenti di polizia, per i quali finalmente ci sarà l'estensione del trattamento accessorio previsto per il personale contrattualizzato, nonché un'apposita previsione di ulteriori stanziamenti pari a nove milioni di euro per il processo di perequazione del trattamento economico a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Questi in sintesi i motivi che ci dan-

no piena consapevolezza nella scelta che stiamo per fare: tradiremmo il mandato di fiducia dei nostri iscritti se perdessimo del tempo a rincorrere chimerche che difficilmente sono raggiungibili.

Per noi le trattative sono pertanto nella fase conclusiva.

Pienamente responsabili nei confronti dei nostri iscritti, ci dichiariamo pronti alla firma.

Questa è la lezione che la nostra storia di sindacato federale ci ha tramandato e, proprio per rispetto alla nostra storia e alla nostra cultura, abbiamo il dovere di attivarci per concludere senza tentennamento alcuno le trattative.

O. COSI

### RINNOVO BIENNIO ECONOMICO 2004-2005: I CONTENUTI DELLA PREINTESA SIGLATA IL 10 GIUGNO 2004 Riepilogo benefici derivanti ESCLUSIVAMENTE dal rinnovo contrattuale

Qualifiche	Incrementi a partire dall'1/1/2004			Incrementi a partire dall'1/1/2005		
	Indennità pensionabile	Incremento totale 2004	Stipendio	Indennità pensionabile	Incremento totale 2005	
Vice questore aggiunto	33,90	45,30	79,20	66,88	128,08	
Commissario capo	30,86	44,50	75,36	64,42	124,52	
Commissario	29,63	44,10	73,73	61,97	121,47	
Vice commissario	29,00	42,30	71,30	59,41	116,51	
Sostituto commissario	29,53	43,10	72,63	61,97	120,17	
Ispettore superiore	29,53	43,10	72,63	60,41	118,61	
Ispettore capo	28,19	41,10	69,29	57,07	112,57	
Ispettore	28,19	39,80	67,99	55,28	109,08	
Vice ispettore	25,81	38,60	64,41	53,83	105,93	
Sovrintendente capo	27,00	39,70	66,70	53,61	107,21	
Sovrintendente	25,81	37,30	63,11	51,83	102,23	
Vice sovrintendente	25,81	37,10	62,91	50,04	100,24	
Assistente capo	24,28	33,40	57,68	49,71	94,81	
Assistente	24,28	30,40	54,68	48,15	89,25	
Agente scelto	24,28	27,80	52,08	46,59	84,19	
Agente	24,28	25,60	49,88	45,72	80,32	

### Riepilogo Benefici derivanti dalla somma dei benefici del contratto e della parametrizzazione

Qualifiche	Benefici contratto		Benefici parametrizzazione		Totale
	Da 1/1/2004	Da 1/1/2005	Da 1/1/2004	Da 1/1/2005	
Vice questore aggiunto	79,20	128,08	60,90	46,92	235,89
Commissario capo	75,36	124,52	59,37	74,25	229,15
Commissario	73,73	121,47	57,64	72,64	224,48
Vice commissario	71,30	116,51	55,94	70,41	217,66
Ispettore superiore - s.u.p.s. sostituto commissario	72,63	120,17	54,07	68,26	215,06
Isp. Sup. + 2 anni e 4 mesi nella qual. + sc. d.lgs. 53/2001			36,45	28,09	183,15
Isp. Sup. + 2 anni e 4 mesi nella qual. No sc. d.lgs. 53/2001	72,63	118,61	50,41	38,84	207,86
Isp. Sup. + 2 anni e 4 mesi nella qual. + sc. d.lgs. 53/2001			73,23	56,42	248,27
Isp. Sup. 2 anni e 4 mesi nella qual. No sc. d.lgs. 53/2001	72,63	117,50	69,64	53,66	240,79
Ispettore capo	69,29	112,57	57,55	56,67	242,78
Ispettore con più di 3 anni e 6 mesi nella qualifica			55,96	43,11	208,15
Ispettore con meno di 3 anni e 6 mesi nella qualifica	67,99	109,08	68,11	52,48	229,67
Vice ispettore con più di 1 anno nella qualifica			57,51	44,31	207,75
Vice ispettore con meno di 1 anno nella qualifica	64,41	105,93	69,66	53,67	229,27
Sovrintendente capo + 30 anni e + 4 anni nella qualifica			46,64	35,94	190,79
Sovrintendente capo + 30 anni e - 4 anni nella qualifica	66,70	108,21	58,86	45,35	212,42
Sovrintendente capo - 30 anni e + 4 anni nella qualifica			57,58	44,36	210,16
Sovrintendente capo - 30 anni e - 4 anni nella qualifica	66,70	107,21	53,33	43,28	207,81
Sovrintendente	63,11	102,23	49,46	38,10	189,79
Vice sovrintendente + 3 anni e 6 mesi nella qualifica			32,76	25,24	158,24
Vice sovrintendente + 3 anni e 6 mesi nella qualifica	62,91	100,24	52,77	41,31	197,23
Assistente capo + 16 anni di servizio e + 4 anni nella qual.	57,68	95,70	33,35	25,69	154,74
Assistente capo + 16 anni di servizio e - 4 anni nella qual.	57,68	94,81	29,63	22,83	147,28
Assistente capo - 16 anni di servizio e - 4 anni nella qual.			41,30	31,82	167,94
Assistente	54,68	89,25	27,06	20,85	137,16
Agente scelto	52,08	84,19	12,82	9,87	106,88

L'indennità per servizio festivo passa inoltre da E 9,82 ad E 12,00

Tutti gli importi sono al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali - Elaborazione SIULP

**Ipotesi di accordo**

Pagina 2

**Ispettori ex R.E.  
e Dirigenti**

Pagina 3

# IPOTESI DI ACCORDO DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE BIENNIO ECONOMICO 2004/2005

## TITOLO I

Forze di Polizia ad ordinamento civile

### 1) Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e successive modificazioni ed integrazioni, la presente ipotesi di accordo si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di Polizia Penitenziaria e del corpo Forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti del personale di leva.

2. La presente ipotesi di accordo concerne gli aspetti retributivi ed è valida per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della presente ipotesi di accordo, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 195 del 1995.

### 2) Nuovi stipendi

1. Dal 1° gennaio 2004 gli stipendi delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, stabiliti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Livelli	Incrementi mensili lordi (Euro)	Stipendi tabellari annui lordi (Euro)
IX	33,90	14.844,14
VIII	30,86	13.013,64
VII-bis	29,53	12.216,25
VII	28,19	11.421,14
VI-bis	27,00	10.703,57
VI	25,81	9.984,79
V	24,28	9.067,95

Dal 1° gennaio 2005, il valore del punto parametrico, stabilito dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in € 154,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, individuato nella tabella 3 allegata al medesimo decreto legislativo, è, pertanto rideterminato nelle misure annue lorde di seguito indicate:

Qualifiche	Parametro	Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2005 (Euro)
Vice Questore aggiunto e qualifiche equiparate	150,00	23.175,00
Commissario capo e qualifiche equiparate	144,50	22.325,25
Commissario e qualifiche equiparate	139,00	21.475,50
Vice commissario e qualifiche equiparate	133,25	20.587,13
Ispettore superiore SUPS sostituito commissario e qualifiche equiparate	139,00	21.475,50
Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	135,50	20.934,75
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	133,00	20.548,50
Ispettore capo e qualifiche equiparate	128,00	19.776,00
Ispettore e qualifiche equiparate	124,00	19.158,00
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	120,75	18.665,88
Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	122,50	18.926,25
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	120,25	18.578,63
Sovrintendente e qualifiche equiparate	116,25	17.960,63
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	112,25	17.342,63
Assistente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	113,50	17.535,75
Assistente capo e qualifiche equiparate	111,50	17.226,75
Assistente e qualifiche equiparate	108,00	16.686,00
Agente scelto e qualifiche equiparate	104,50	16.145,25
Agente e qualifiche equiparate	101,25	15.643,13

3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2004 ai sensi del comma 1.

4. Il trattamento stipendiale come rideterminato dal comma 2, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,

non modificata la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

5. Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

### 3) Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, le nuove misure del trattamento stipendiale risultanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza della presente ipotesi di accordo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Per il personale comunque cessato dal servizio nell'anno 2004, con diritto a pensione, i benefici stipendiali risultanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo sono computati ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, per il 2004, negli importi di cui all'articolo 2, comma 1, e, per il 2005, negli ulteriori importi mensili lordi di seguito indicati, corrispondenti a quelli attribuiti a titolo di miglioramento stipendiale per l'anno 2005 al personale in servizio di pari qualifica ed anzianità.

Qualifiche	Livelli	Euro
Vice Questore aggiunto e qualifiche equiparate	IX	32,98
Commissario capo e qualifiche equiparate	VIII	33,56
Commissario e qualifiche equiparate	VIII	31,11
Vice commissario e qualifiche equiparate	VII BIS	29,88
Ispettore superiore SUPS sostituito commissario e qualifiche equiparate	VII BIS	32,44
Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	VII BIS	30,88
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	VII BIS	29,77
Ispettore capo e qualifiche equiparate	VII	28,88
Ispettore e qualifiche equiparate	VI BIS	28,28
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	VI	28,02
Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	VI BIS	27,61
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	VI BIS	26,61
Sovrintendente e qualifiche equiparate	VI	26,02
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	VI	24,23
Assistente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	V	26,32
Assistente capo e qualifiche equiparate	V	25,43
Assistente e qualifiche equiparate	V	23,87
Agente scelto e qualifiche equiparate	V	22,31
Agente e qualifiche equiparate	V	21,44

4. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, gli importi di cui alla tabella riportata nel comma 3 non producono effetti sugli scatti e sugli emolumenti indicati dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, confluiscono nello stipendio basato sul sistema dei parametri.

Qualifiche	2004		2005		Feriale	Festivo o notturno	Notturno festivo
	Livelli	Parametri					
Vice Questore aggiunto e qualifiche equiparate	IX	150,00	13,48	15,24	17,58		
Commissario capo e qualifiche equiparate	VIII	144,50	12,27	13,87	16,01		
Commissario e qualifiche equiparate	VIII	139,00	12,27	13,87	16,01		
Vice commissario e qualifiche equiparate	VII BIS	133,25	11,71	13,24	15,27		
Ispettore superiore SUPS sostituito commissario e qualifiche equiparate	VII BIS	139,00	11,71	13,24	15,27		
Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	VII BIS	135,50	11,71	13,24	15,27		
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	VII BIS	133,00	11,71	13,24	15,27		
Ispettore capo e qualifiche equiparate	VII	128,00	11,21	12,67	14,62		
Ispettore e qualifiche equiparate	VI BIS	124,00	10,74	12,14	14,00		
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	VI	120,75	10,26	11,60	13,39		
Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	VI BIS	122,50	10,74	12,14	14,00		
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	VI BIS	120,25	10,74	12,14	14,00		
Sovrintendente e qualifiche equiparate	VI	116,25	10,26	11,60	13,39		
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	VI	112,25	10,26	11,60	13,39		
Assistente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	V	113,50	9,65	10,91	12,59		
Assistente capo e qualifiche equiparate	V	111,50	9,65	10,91	12,59		
Assistente e qualifiche equiparate	V	108,00	9,65	10,91	12,59		
Agente scelto e qualifiche equiparate	V	104,50	9,65	10,91	12,59		
Agente e qualifiche equiparate	V	101,25	9,65	10,91	12,59		

5. La corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, N. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

6. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, N. 164, riportate nella seguente tabella:

### 4) Indennità pensionabile

1. Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, N. 164, sono rideterminate a decorrere dalle date di seguito indicate, nei seguenti importi mensili lordi:

a) dal 1° gennaio 2004

Qualifiche	Euro
Vice Questore aggiunto e qualifiche equiparate	761,30
Commissario capo e qualifiche equiparate	747,20
Commissario e qualifiche equiparate	740,40
Vice commissario e qualifiche equiparate	710,40
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	723,30
Ispettore capo e qualifiche equiparate	690,70
Ispettore e qualifiche equiparate	669,20
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	648,30
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	666,20
Sovrintendente e qualifiche equiparate	626,80
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	623,70
Assistente capo e qualifiche equiparate	561,10
Assistente e qualifiche equiparate	510,80
Agente scelto e qualifiche equiparate	467,20
Agente e qualifiche equiparate	429,80

b) dal 1° gennaio 2005:

Qualifiche	Euro
Vice Questore aggiunto e qualifiche equiparate	777,20
Commissario capo e qualifiche equiparate	762,80
Commissario e qualifiche equiparate	755,80
Vice commissario e qualifiche equiparate	725,20
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	738,40
Ispettore capo e qualifiche equiparate	705,10
Ispettore e qualifiche equiparate	683,20
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	661,80
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	680,10
Sovrintendente e qualifiche equiparate	639,90
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	636,80
Assistente capo e qualifiche equiparate	572,80
Assistente e qualifiche equiparate	521,50
Agente scelto e qualifiche equiparate	477,00
Agente e qualifiche equiparate	438,80

### 5) Indennità di presenza festiva

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennità di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, è rideterminata nella misura lorda di euro 12,00 per ogni turno.

### 6) Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di Polizia ad ordinamento civile il fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, è incrementato dello 0,20 per cento delle retribuzioni medie annue e delle residue delle somme stanziante per il rinnovo del contratto e non utilizzate sulle altre voci contrattuali.

“preintesa contrattuale siglata il 9. 6. 2004 dalle organizzazioni sindacali rappresentative dell'86,42% del personale della Polizia di Stato, del 55,00% del personale della Polizia penitenziaria, dal 64,00% del personale del Corpo forestale dello Stato e dai Coer delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare”.

# Ispettori ex R.E. e Dirigenti

Riportiamo l'articolato della schema di decreto legge concernente "Disposizioni urgenti per il riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale appartenente al ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, nonché in materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia".

**Per gli ex-sottufficiali e per il ruolo ad esaurimento**

Art. 8

(Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai soppressi ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici della polizia di Stato).

1. Il personale con qualifica di ispettore capo e di perito tecnico capo della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già appartenente ai ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, soppressi dall'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 e quello di pari qualifica che lo precede in ruolo per effetto del comma 2 del medesimo articolo, è inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2001.

2. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 1 sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2000 per le promozioni previste dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche, e dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche. Le eventuali posizioni soprannumerarie conseguenti all'inquadramento di cui al comma 1 sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a partire dal 31 dicembre 2001.

3. Il personale di cui al comma 1 prede in ruolo quello vincitore dei concorsi per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili al 31 dicembre 2000, di cui all'articolo 31-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche, e dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

4. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui al comma 1, nonché lo scatto aggiuntivo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, sono attribuiti:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2003, al personale proveniente dai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Al medesimo personale è attribuito, dal 15 marzo al 31 dicembre 2001, un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di ispettore capo e quello di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

b) A decorrere dal 1° gennaio 2003, al restante personale.

5. Al personale di cui al comma 1, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della denominazione di sostituto commissario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53. Per il personale proveniente dai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il requisito temporale è ridotto di due anni.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 5.600.000 euro per l'anno 2004 e a 834.000 per l'anno 2005, si provvede mediante parziale utilizzazione della quota parte relativa alla Polizia di Stato delle somme di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

**Per i dirigenti della Polizia di Stato**

Art 11-bis

(Disposizioni relative al processo di perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1. Per il processo di perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti delle Forze ar-

mate e delle Forze di polizia sono stanziati le somme di euro 9.000.000 a decorrere dall'anno 2004, osservando le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 9.000.000 a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità revisionale di base "Fondo speciale" di parte corrente dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministro dell'interno.

## Diritti limitati per i sindacati non firmatari dei contratti

I sindacati che rifiutano di firmare i contratti non sono ammessi alla contrattazione integrativa. Ma se raggiungono almeno il 5% della rappresentatività hanno diritto, comunque, ai distacchi e ai permessi sindacali. E' una delle precisazioni contenute in una nota dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, emanata il 27 maggio 2004. Il dispositivo è un vero e proprio Testo unico delle norme che regolano le relazioni sindacali. Fermo restando, però che non ha valore vincolante.

La contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, infatti, ha determinato la decadenza del potere autoritativo dell'amministrazione in materia di rapporto di lavoro. Si tratta, dunque, di un atto unilaterale, che va considerato alla stregua di un parere. Resta il fatto, però, che l'Aran rappresenta il governo. E dunque, la fonte è molto autorevole. L'Agenzia ha chiarito, inoltre, che i singoli componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) non possono indire assemblee, essendo questo diritto una prerogativa della Rsu e non dei singoli membri. L'Aran ha precisato, inoltre, che i dirigenti dei sindacati non firmatari dei contratti non possono partecipare alla contrattazione integrativa, nemmeno nel ruolo di consulenti. Fermo restando, però, che la controparte non ha titolo ad interferire sulla composizione della delegazione trattante dell'altra parte. Sia che si tratti della delegazione di parte pubblica, sia che si faccia riferimento alla delegazione sindacale. L'Aran ha confermato anche il diritto delle organizzazioni sindacali firmatarie di partecipare anche alle sessioni negoziali di competenza delle singole istituzioni scolastiche.

## Asili nido: il Dipartimento sollecita la stipula di convenzioni locali

Con circolare n. 559/C/2/S, diffusa il 4 giugno scorso, il Dipartimento della pubblica sicurezza, facendo seguito alla circolare pari numero del 7 aprile scorso, con la quale sono state impartite disposizioni per il rimborso, relativo all'anno 2004, delle rette degli asili nido frequentati dai figli fino ai tre anni di età degli appartenenti alla Polizia di Stato, ha sollecitato tutti gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza alla stipula in sede locale di convenzioni con enti pubblici o soggetti privati disponibili a mettere a disposizione le loro strutture a costi ridotti.

Il Ministero, nel raccomandare agli uffici di accertare che le condizioni siano particolarmente vantaggiose, ha sottolineato come la stipula di convenzioni comporterebbe, oltre alla possibilità di interagire sul territorio, avvicinando le istituzioni ai vari interlocutori presenti in loco, una riduzione della spesa per i dipendenti direttamente interessati.

Qualora la stipula delle convenzioni interessasse la maggior parte degli uffici, - osserva il Dipartimento - dall'abbassamento generalizzato dell'importo delle rette conseguirebbe una diminuzione del fabbisogno globale calcolato

ai fini del rimborso con conseguente innalzamento per tutti i dipendenti della percentuale di rimborso.

Le convenzioni dovranno essere concordate dagli uffici, reparti o istituti di i-

struzione interessati con le competenti direzioni interregionali della Polizia di Stato

Nell'area "circolari" del nostro web, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it).

## BARI Costituito il siulp pensionati

È partita la fase organizzativa della costituzione del nostro sindacato pensionati.

Sono al lavoro i colleghi Luigi De Benedetto, Vito Renna e Antonio Murgo incaricati di dare impulso alla fase costitutiva del Siulp Pensionati.

Presso la Segreteria provinciale del Siulp di Bari si stanno raccogliendo le iscrizioni che decorreranno dal primo gennaio 2005.

Vogliamo ricordare che al SIULP Pensionati possono iscriversi i colleghi in congedo già appartenenti a tutte le forze di Polizia del Comparto di sicurezza, civili e militari.

Per informazioni è possibile contattare questa segreteria all'interno 5011 o per chi chiama da una linea estera allo 080 5291011 o 080 5232702.

## Cure termali: emanata la circolare

Con circolare n. 333-A/9807.H.6.1, diffusa l'8 giugno scorso, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha finalmente diramato le disposizioni relative alle cure termali per il corrente anno 2004, su queste pagine ripetutamente sollecitate, confermando peraltro le disposizioni inerenti alla concessione del congedo straordinario per attendere alle cure fangoterapiche, idropiniche ed inalatorie, diramate con circolare n. 333-A/9807.H.6.1 datata 15 maggio 2003.

A seguito di quesiti pervenuti da uffici periferici in ordine alla possibilità di concedere il congedo straordinario per cure termali per un numero di giorni diverso rispetto ai quindici fissati dalla norma, il Dipartimento ha ritenuto opportuno precisare che l'articolo 13 del decreto-legge 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, al comma 4 recita "i congedi straordinari... concessi per fruire delle prestazioni idrotermali, non possono superare il periodo di quindici giorni l'anno...".

Il tenore della normativa in esame - afferma l'Amministrazione - è quello di non consentire l'attribuzione, nel corso del medesimo anno solare oltre i limiti sopra precisati, di più periodi di congedo straordinario al dipendente che abbia la necessità di effettuare cure di diverso genere concernenti differenti stati morbosi.

Pertanto, - conclude la nota - qualora l'interessato non abbia l'esigenza di chiedere i giorni di viaggio per raggiungere la sede dello stabilimento termale e ritornare in sede, non sussistono motivi ostativi alla concessione del congedo straordinario esclusivamente per effettuare il ciclo di cure che, di norma, è stabilito in un minimo di dodici trattamenti termali.

La ministeriale è nell'area "circolari" del nostro web, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it).

Se vuoi ricevere questo notiziario via e-mail in versione PDF in tempo reale e direttamente a casa tua invia una e-mail a: [siulp.bari@tin.it](mailto:siulp.bari@tin.it), indicando il nome, il cognome ed il luogo ove presti servizio. Il tuo indirizzo di posta elettronica verrà automaticamente inserito nell'apposito elenco dei destinatari di questo servizio.

## • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH •

### La siringa usata per minacciare va considerata un'arma agli effetti penali

La rapina fatta minacciando le vittime con una siringa - non importa se con l'ago coperto dal cappuccio di plastica o meno - da oggi è considerata dalla Cassazione una circostanza aggravante, come se fosse fatta a mano armata. In pratica i supremi giudici (con la sentenza 18905) hanno equiparato la siringa ad un'arma vera e propria. Sulla scorta di questo principio, gli "ermellini" - nonostante il parere negativo della Procura del "Palazzaccio", contraria a questa equiparazione - hanno confermato la condanna per tentata rapina "aggravata dall'uso di arma individuata nella siringa" nei confronti di Senad M., un giovane extracomunitario.

L'imputato era stato processato - dalla Corte di appello di Brescia - per aver "puntato una siringa con l'ago protetto dalla custodia" contro un passante che aveva il portafoglio in mano. Invano, davanti ai giudici di Piazza Cavour, il rapinatore ha tentato di sostenere che il suo comportamento non poteva essere considerato "minaccioso" in quanto bisogna escludere "la natura di arma della siringa". Ad avviso della Suprema corte, invece, "il brandire un simile oggetto, per il grave rischio di contagio di malattie gravissime che notoriamente la puntura potrebbe provocare, costituisce atto certamente idoneo ad integrare la prospettiva del danno ingiusto che costituisce elemento della rapina".

Quindi anche la siringa - spiega la Cassazione - "quando sia utilizzata a fine di minaccia e in un contesto aggressivo, diventa uno strumento atto ad offendere e deve quindi considerarsi arma ai fini dell'applicazione delle aggravanti". (ANSA, 22 aprile 2004 - ore 18,38).

### Trasporti pubblici: Trenitalia revoca la convenzione a favore del personale militare o equiparato

Con circolare n. 333-G/TR.IT 17(09/04), diffusa l'11 giugno 2004, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha reso noto che Trenitalia S.p.A. non ritiene opportuno rinnovare la convenzione a favore del personale militare ed equiparato, già scaduta di validità il 31 dicembre 2003 e prorogata fino al 30 giugno 2004.

Secondo la nota, tuttavia, la società si è impegnata a studiare particolari forme di fidelizzazione

concordate con l'Amministrazione e dedicate al personale militare ed equiparato.

Le credenziali attualmente in uso per il riconoscimento di tariffe agevolate per il trasporto di personale militare e della Polizia di Stato potranno essere utilizzate solo fino al 30 giugno prossimo e, dopo tale data, non verranno più accettate dalle biglietterie Trenitalia.

Sul nostro web, all'indirizzo [www.sulp.it](http://www.sulp.it).

### Aggiornamenti avanzamenti, corsi e concorsi

#### Concorsi 640 allievi vice ispettori - 550 allievi agenti

Ancora una volta immutata la situazione degli idonei non ancora ammessi e gli impegni nei loro confronti.

#### Concorso 535 posti da ispettore superiore s.u.p.s.

Si terrà il 22 settembre prossimo la prova orale, cui parteciperanno i 517 candidati idonei in base alla graduatoria ufficiale di tutti i 2.433 candidati che hanno partecipato alla prova scritta, pubblicata venerdì, 29 maggio scorso sul nostro web.

I predetti candidati idonei verranno convocati in ordine alfabetico, a partire da quelli il cui cognome inizia con la lettera "S", all'uso sorteggiata.

È attualmente in corso la verifica del possesso dei titoli.

Rammentiamo che in home page sul nostro web, nello spazio "Obiettivo su...", è possibile scaricare il modulo per l'accesso agli atti che potrà essere utilizzato dai candidati che volessero acquisire copia del proprio elaborato; per eventuali ricorsi sarà comunque necessario attendere che venga reso disponibile il Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno contenente il decreto di approvazione della graduatoria.

#### Vice Sovrintendenti

Dopo il completamento della pianificazione di massima delle attività formative per i prossimi mesi è stata confermata la data di avvio del prossimo corso di formazione professionale destinato agli assistenti capo che hanno superato il concorso interno per titoli a 3.824 posti da vice sovrintendente; il corso avrà pertanto inizio il 24 agosto presso le scuole di Roma-Casal Lumbroso (500 frequentatori) e Spoleto (470 frequentatori).

#### Nuovo concorso interno a vice perito tecnico

Come preannunciato il 22 marzo scorso e ribadito la scorsa settimana è stato pubblicato sul supplemento ordinario al bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno di oggi, 7 giugno il nuovo bando di concorso a 434 posti da vice perito tecnico.

Saranno ammessi a partecipare gli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici in possesso di un'anzianità di servizio di tre anni nel ruolo; i posti a concorso sono così suddivisi:

#### Settore Polizia Scientifica

- Vice perito tecnico chimico 34

- Vice perito tecnico biologo 24

- Vice perito tecnico fonico 20

- Vice perito tecnico balistico 18

#### Settore telematica

- Vice perito tecnico in telecomunicazioni 129

- Vice perito tecnico in informatica 64

#### Settore motorizzazione

- Vice perito tecnico meccanico di veicoli terrestri 45

- Vice perito tecnico navale 19

- Vice perito tecnico meccanico di aeromobili 2

#### Settore equipaggiamento

- Vice perito tecnico di laboratorio merceologico 14

#### Settore sanitario

- Vice perito tecnico caposala 27

- Vice perito tecnico di radiologia medica 8

- Vice perito tecnico neurofisiopatologo 7

- Vice perito tecnico di riabilitazione motoria 23

#### Volontari in ferma breve - nuovo concorso

Confermato il nostro annuncio della scorsa settimana: verrà avviato il 21 giugno prossimo presso le scuole di Bolzano (180 allievi), Brescia (84 allievi) e Caserta (186 allievi) il 161° corso di formazione per allievi agenti; contiamo di essere presto

in grado di comunicare la data di avvio al corso del contingente di VFB eccedente le 450 unità che, torniamo a ribadire, sono vincitori di concorso a tutti gli effetti e verranno arruolati in ogni caso. Come preannunciato alla fine dell'aprile scorso è stato inoltre pubblicato il nuovo bando per l'arruolamento di 408 volontari in ferma breve con possibilità di immissione, al termine della ferma triennale, nella qualifica iniziale della Polizia di Stato; potranno partecipare i giovani nati tra il 1° gennaio 1979 ed il 1° gennaio 1987; presentazione domande dal 2.9 al 31.12.2004 (termine perentorio).

#### Agenti ausiliari 2° contingente 2004

Si terrà a partire dal 25 ottobre prossimo presso le scuole di Campobasso (210 frequentatori), Foggia (200 frequentatori) e Piacenza (190 frequentatori) il 64° corso di addestramento per agenti ausiliari di leva.

Tempestivi aggiornamenti sul nostro web, all'indirizzo [www.sulp.it](http://www.sulp.it).

### Sospensione versamenti per eventi calamitosi: proroga

"A ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Foggia, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2002, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore a tutti gli effetti contrattuali, anche in relazione alla possibilità di rinegoziazione dei mutui contratti dalla popolazione con gli istituti di credito e bancari".

Lo dispone l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale del 14 maggio, n. 112, richiamata dal Dipartimento della pubblica sicurezza con circolare n. 333-G/A.F.C.D.I. 34.2004 del 3 giugno scorso.

I termini relativi agli adempimenti fiscali previsti dalle relative ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri sono inoltre prorogati fino al 31 dicembre 2005; alla stessa data sono prorogati i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari già sospesi a favore dei soggetti residenti in taluni comuni delle province di Campobasso e di Foggia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002.

Sono invece differiti al 31 marzo 2005 i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari già sospesi a favore dei soggetti residenti nei comuni della provincia di Catania interessati direttamente dall'eruzione del vulcano Etna e da ordinanze sindacali di sgombero.

Gli adempimenti ed i versamenti non eseguiti per effetto delle sospensioni saranno effettuati a partire dal 1° gennaio 2006 dai soggetti interessati e residenti nei territori di Campobasso e Foggia, e dal 1° aprile 2005 dai soggetti interessati e residenti nel territorio della provincia di Catania, mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione.

Pertanto il Cenaps, con il mese di giugno prossimo, provvederà a sospendere le ritenute fiscali nei confronti del personale che, sulla base delle segnalazioni effettuate dagli uffici amministrativo-contabili, nel mese di marzo scorso risultava destinatario delle agevolazioni in argomento; i medesimi uffici amministrativo-contabili dovranno informare il predetto personale dell'avvenuta proroga e segnalare al Cenaps eventuali dipendenti che non intendano avvalersi del rinvio.

Dovranno inoltre essere rimborsate agli aventi diritto con contabilità manuale le ritenute fiscali già operate nel mese di maggio scorso.

Sul nostro web, all'indirizzo [www.sulp.it](http://www.sulp.it).

### Polizia Stradale: per la sua attività medaglia d'oro alla bandiera della Polizia di Stato

Con proprio decreto in data 8 aprile 2004 il Capo dello Stato ha insignito la bandiera della Polizia di Stato della medaglia d'oro al merito civile con la seguente motivazione:

"Nell'arco degli ultimi sei anni ed in occasione di oltre trenta milioni di interventi gli operatori della Polizia Stradale, visti come punto di riferimento in occasione dei grandi spostamenti di massa, hanno

ben meritato la stima e la gratitudine dei cittadini per la loro professionalità, decisione e umana solidarietà.

Sempre pronti ad accorrere dovunque veniva richiesta la loro presenza, sia che si trattasse dell'esigenza di prestare soccorso a persone in difficoltà a causa di incidenti e di calamità naturali o di attività repressiva, si prodigavano con spirito di sacrificio e dedizione, offrendo, con diciannove caduti e migliaia di feriti, chiara testimonianza dell'adempimento del proprio dovere e ulteriore conferma delle nobili tradizioni della Polizia di Stato".

Lo ha reso noto il Dipartimento della pubblica sicurezza con nota n. 559/A/2/122.14/3029 diffusa il 28 maggio scorso e consultabile nell'area "circolari" del nostro web, all'indirizzo [www.sulp.it](http://www.sulp.it).

### Selezione personale per il 70° corso basato per piloti d'aereo della Polizia di Stato

Con circolare n. 333-D/9805.D.C.17(13), diffusa il 12 giugno scorso, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato che, presso l'Accademia dell'Aeronautica militare italiana di Pozzuoli (NA) ed il 70° aerostromo della predetta Aeronautica militare di Latina è previsto, durante il corrente anno 2004, lo svolgimento del 13° corso di formazione basica per piloti di aereo della Polizia di Stato, cui è prevista la partecipazione di cinque unità, così ripartite:

- 2° reparto volo (Milano - Malpensa) una unità appartenente al ruolo dei commissari ed una unità appartenente al ruolo degli assistenti ed agenti;

- 11° reparto volo (Pescara) una unità appartenente al ruolo dei sovrintendenti e due unità appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti.

I posti non coperti da uno dei ruoli verranno assorbiti da altro ruolo.

I candidati dovranno presentare domanda di trasferimento presso il reparto volo per il quale intendono concorrere ed impegnarsi a non chiedere di essere trasferiti ad altri settori prima di aver maturato cinque anni di specifico impiego tecnico-operativo.

Le domande dovranno essere presentate presso gli uffici di appartenenza entro il 10 luglio prossimo.

Nell'area "circolari" del nostro web, all'indirizzo [www.sulp.it](http://www.sulp.it).

### Sezioni di polizia giudiziaria: pubblicate le vacanze

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha pubblicato le vacanze determinatesi presso le sezioni di polizia giudiziaria nell'ambito delle aliquote riservate alla Polizia di Stato.

A tal proposito giova ricordare quanto disposto dal comma 74 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004), che testualmente recita:

"74. L'articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini dell'applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di trasferimento di sede".

Questa interpretazione autentica non consentirà, per il futuro, l'applicazione del principio contenuto nella sentenza n. 10886 del 6 dicembre 2001, mediante la quale il Tar Lazio aveva affermato che il trasferimento a domanda presso una sezione di polizia giudiziaria ubicata in una sede diversa da quella ove si presta servizio, essendo comunque effettuato nei limiti dell'interesse dell'amministrazione, da diritto al trattamento di trasferimento di cui all'art. 1, legge 100/1987 (oggi art. 1, legge 86/2001).

La finanziaria 2004 è sul nostro web, all'indirizzo [www.sulp.it](http://www.sulp.it), nelle cui aree "circolari", "giurisprudenza" e "legislazione" troverete rispettivamente le vacanze determinatesi nelle sezioni di polizia giudiziaria, la sentenza e la normativa citate.

### COLLEGAMENTO SIULP

Quindicinale di Informazione  
Sindacale edito dal  
Sindacato Italiano Unitario  
Lavoratori Polizia

Anno VIII  
N. 12 - 15 Giugno 2004

Direttore Responsabile  
**GEROLAMO GRASSI**

Direttore Editoriale:  
**INNOCENTE CARBONE**

Consulente di Redazione:  
**GIUSEPPE IAFFALDANO**

Ha collaborato a questo numero:  
**M. SARACINO**

Reg. Trib. Bari N. 1278  
Redazione: Via Murat, 4 - Bari  
Tel. 080/5291165 - 5232702  
Telefax 080/5751068  
Internet: [www.sulp.it](http://www.sulp.it)  
E-Mail: [sulp.bari@tin.it](mailto:sulp.bari@tin.it) - [bari@sulp.it](mailto:bari@sulp.it)

Stampa: Mediaservice di F. Stea  
Via Toletè, 8 - Valenzano (Ba)  
E-mail: [mediaservice3@simail.it](mailto:mediaservice3@simail.it)  
Tel./Fax 080.4672150

La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.